



Airolo, giugno 2013

Revisione LTur 2013

Proposte di modifica

1. Articolo 14:
 - a. aggiunta alla Lettera l): collaborare con gli Enti regionali di sviluppo *e con altre organizzazioni che promuovono il turismo a livello intercantonale e internazionale;*
 - b. nuovo paragrafo 4) *Le OTR possono delegare compiti previsti nei paragrafi uno e due lettere da c) a h) e mettere a disposizione le relative risorse finanziarie a organizzazioni intercantionali e internazionali che promuovono il turismo nella regione di competenza della singola OTR.*
2. Articolo 15:
 - a. modifica alla lettera b): sviluppare e realizzare progetti turistici strategici *di interesse cantonale;*
cantionali
3. Articolo 22
 - a. Aggiunta nuova lettera e): *persone domiciliate nel cantone che soggiornano in altri comuni per motivi di lavoro.*

Motivazioni

- Modifica 1 e 2

Una destinazione turistica valica i confini cantonali o internazionali. Si deve permettere lo sviluppo, la promozione e la vendita di prodotti turistici che vanno oltre la regione assegnata alle OTR. Ciò può essere fatto tramite una semplice collaborazione, come pure tramite una delega di compiti a organizzazioni turistiche apposite. In questo caso esse devono ricevere le necessarie risorse finanziarie. Questa modifica garantisce la base legale per la delega di competenze e va nella direzione prevista dal “Rapporto finale del gruppo tecnico per la revisione della LTur” in cui si ribadisce a più riprese l’importanza di valorizzare i prodotti sovra-regionali e di rafforzare le destinazioni turistiche, “aree geografiche scelte dai turisti”. Nel cantone vi sono parecchie di queste destinazioni sovranazionali e sovracantonali. Per l’OTR Bellinzona e Alto Ticino rivestirà grande importanza poter collaborare con i cantoni della regione del San Gottardo tramite l’omonimo e apposito progetto - finanziato e appoggiato dalla Confederazione e dai cantoni TI-UR-VS-GR nell’ambito della nuova politica regionale - per sviluppare prodotti turistici capaci di attirare un numero notevole di persone. Senza questa dimensione intercantonale, difficilmente l’Alto Ticino potrà ambire a creare campi turistici strategici, descritti nel punto 4.3 del precitato rapporto, per i quali mettere a disposizione risorse umane e finanziarie.
- Modifica 3

La tassa è, per definizione, un costo che deve essere pagato all’ente pubblico da chi beneficia di una prestazione specifica. La tassa di soggiorno, quale tassa turistica, deve perciò essere pagata unicamente da coloro che beneficiano del prodotto turistico e non può essere applicata ai domiciliati ticinesi che, per motivi di lavoro, soggiornano durante la settimana in altri luoghi del cantone. L’inserimento di questa esenzione avrà ben poche conseguenze finanziarie per le OTR ma eviterà di penalizzare quelle persone provenienti dalle valli che lavorano nei centri.